



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 09/02/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 dicembre 2004, n. 490

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Lavori di rettifica e sistemazione planoaltimetrica della strada di collegamento tra la S.S. 7 ed il centro abitato di Oria denominata S. Andrea - Prop. Amministrazione provinciale di Brindisi.

L'anno 2004 addì 06 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 8324 del 19.08.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di rettifica e sistemazione planoaltimetrica della strada di collegamento tra la S.S. 7 ed il centro abitato di Oria denominata S. Andrea, proposti dall'amministrazione provinciale di Brindisi - Servizio Pianificazione Territoriale e Viabilità -;

con nota prot. n. 9069 del 09.09.2004, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Oria a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e a comunicare il parere di competenza (art. 16, comma 5, della predetta L.R.);

con nota acquisita al prot. n. 10038 del 05.10.2004, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del comune di Oria comunicava l'affissione all'albo pretorio dal 05.08.2004 al 03.09.2004, precisando che nei tempi di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni al progetto. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole in merito all'intervento proposto;

espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate e subordinando tale parere alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.), nonché alla coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti vigente:

- a. siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, ecc.;
- b. fatte salve tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, siano minimizzati i tempi di durata dei lavori al fine di contenere, anche temporalmente, i disagi connessi alle attività di cantiere;
- c. siano scelte cave di prestito ben collegate e a distanza minima dal cantiere;
- d. i materiali di risulta non utilizzabili per la realizzazione dell'opera siano conferiti in discariche autorizzate;

- e. i muretti a secco esistenti devono essere salvaguardati, prevedendone eventualmente anche la demolizione e ricostruzione, sempre rigorosamente con tecniche e materiali appartenenti alla tradizione locale, ove esigenze di tracciato o di sicurezza del trasporto veicolare dovessero renderlo necessario;
- f. siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, a protezione della sede stradale e dei terreni contigui, sia in fase di cantiere che in esercizio;
- g. siano ripristinate le condizioni preesistenti nelle aree limitrofe interessate dalle piste provvisorie e dalle operazioni di cantiere;
- h. in fase di progettazione esecutiva si predispongano attraversamenti trasversali per la piccola fauna al fine di garantire la permeabilità ecologica dell'infrastruttura. I suddetti passaggi si aggiungono a quelli costituiti dalle opere idrauliche (tombini) che, in generale possono svolgere una funzione analoga;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di ritenere i lavori di rettifica e sistemazione planoaltimetrica della strada di collegamento tra la S.S. 7 ed il centro abitato di Oria denominata S. Andrea, proposti dall'amministrazione provinciale di Brindisi - Servizio Pianificazione Territoriale e Viabilità -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e subordinando tale parere alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.), nonché alla coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti vigente;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
